



# Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

Nota Confindustria

22 luglio 2024

## SOMMARIO

<b>Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti</b>	<b>0</b>
<b>1. Obbligo di iscrizione al RENTRI per i cantieri</b> .....	<b>2</b>
<b>1.1 Proposte di carattere puntuale</b> .....	<b>5</b>
<b>2. Iscrizione al RENTRI degli stabilimenti che operano ai sensi dell'art. 216, comma 8-septies del D.lgs. 152/2006 (AIA) come impianti di trattamento di rifiuti in lista verde</b> .....	<b>6</b>
<b>3. Contributo RENTRI</b> .....	<b>8</b>
<b>4. Conservazione dei dati del registro cronologico tenuto in modalità digitale</b> .....	<b>8</b>
<b>5. Tenuta del registro di carico e scarico – Obbligo del produttore</b> .....	<b>9</b>
<b>6. Tenuta del registro di carico e scarico – Stoccaggio istantaneo</b> .....	<b>10</b>
<b>7. Tenuta del registro di carico e scarico cartaceo fino alla data di iscrizione al RENTRI</b> .....	<b>10</b>
<b>8. Gestione dei rifiuti prodotti presso terzi</b> .....	<b>12</b>
<b>8.1 Proposte di carattere puntuale</b> .....	<b>13</b>
<b>9. Apertura del registro di carico e scarico digitale</b> .....	<b>14</b>
<b>9.1 Proposte di carattere puntuale</b> .....	<b>14</b>
<b>10. Ruolo e responsabilità dell'incaricato alla compilazione del RENTRI</b> .....	<b>14</b>

## 1. Obbligo di iscrizione al RENTRI per i cantieri

Sulla base di quanto disposto dall'art. 12 del Decreto n. 59/2023, i soggetti **tenuti ad iscriversi al RENTRI** sono i medesimi soggetti obbligati già oggi a **tenere il registro di carico e scarico (art. 190 del D.lgs. 152/2006) e a presentare la dichiarazione MUD** e, precisamente:

- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- **i produttori di rifiuti pericolosi;**
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale;
- gli enti e le imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, con più di dieci dipendenti, di cui all'art. 184 comma 3 lett. c), d) e g) del D.lgs.152/2006 (quindi, nell'ambito di **lavorazioni industriali, artigianali, derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi e delle reti fognarie**).

Ne consegue che, i produttori di rifiuti speciali **non pericolosi**, derivanti da **attività di costruzione e demolizione**, sono **esonerati dall'iscrizione al RENTRI**, atteso che gli stessi sono espressamente ricompresi alla lett. b) dell'art. 184 del D.lgs. 152/2006; lettera quest'ultima non richiamata dal combinato disposto degli artt. 12 comma 1 lett. e) del Decreto 59/2023, 189 comma 3 del D.lgs. 152/2006 e 190 comma 1 del D.lgs. 152/2006.

Definiti i soggetti obbligati all'iscrizione, il Decreto stabilisce anche **la modalità di iscrizione** e, nello specifico, prevede il versamento di **un diritto di segreteria** e di un **contributo annuale da intendersi per ogni unità locale**.

In un siffatto contesto normativo il concetto di "**unità locale**" assume una valenza determinante ai fini del corretto adempimento degli obblighi di iscrizione al RENTRI.

A tal proposito, la definizione di "**unità locale**" è prevista dall'art. 3 comma 1, lett. a) del decreto 59/2023, in forza del quale si intende "**unità locale: una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un'officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l'operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione**".

Dunque, affinché possa parlarsi di "unità locale" ai fini dell'iscrizione RENTRI, sono due i presupposti che devono sussistere **congiuntamente**, atteso l'utilizzo nell'art. 3 comma 1 lett. a) del Decreto 59/2023 della congiunzione "e":

- I. l'esercizio in detta unità di un'attività economica **in forma stabile** ("**stabilmente**");

II. lo svolgimento nell'anzidetta unità di **almeno un'attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione al RENTRI.**

Ciò posto, tenendo in considerazione l'esistenza dei due presupposti sopramenzionati, la norma relativa alla definizione di "unità locale" sembrerebbe non potersi applicare alla figura dei cantieri; infatti, gli stessi non potrebbero essere considerati "unità locali" atteso che, per loro natura, **i cantieri sono temporanei e mobili** e, quindi, difficilmente l'operatore potrebbe svolgerci stabilmente una o più attività economiche.

Peraltro, il carattere temporaneo di questa figura è ribadito proprio dalla definizione di cantiere contenuta nel D.lgs. 81/2008, in cui all'art. 89 si legge: "**Cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X**".

L'allegato X, nello specifico, fa riferimento a "*lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento ...*" nonché alle "*opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro*".

A supporto di tale interpretazione, del resto, interviene anche la definizione di "unità locale" fornita nella circolare n. 3202 del Ministero dell'industria del 22 gennaio 1990 nella quale viene operata una distinzione netta tra tre categorie di U.L. e, nello specifico, viene chiarito che, in linea generale, **i cantieri non possono essere considerati unità locale operativa o amministrativa.**

In analogia con quanto previsto dal Decreto sul RENTRI, viene infatti specificato che "**Per quanto concerne i cantieri sono assoggettati all'obbligo di denuncia** (ndr. alla Camera di Commercio) **quelli in cui esiste un ufficio amministrativo e/o un ufficio vendite. Sono invece esclusi quelli in cui si svolge solamente, e temporaneamente, il lavoro di costruzione, demolizione, installazione, ecc.**" (punto 12.1 circ. Ministero dell'Industria).

Nello stesso senso, si esprime la Circolare del 6 maggio 2016, n. 3689/C - *Istruzioni modulistica registro delle imprese* - del Ministero dello Sviluppo Economico. Nella specie, l'Appunto 1684 (nella forma pubblicata in Gazzetta Ufficiale) predispone le "*Istruzioni generali per la compilazione e la presentazione dei moduli*" e, relativamente alla compilazione del **modello UL**, contiene la seguente precisazione "**Per unità locale si intende l'impianto operativo** (es. laboratorio, officina, stabilimento, negozio, ecc.) **o amministrativo/gestionale** (es. ufficio, magazzino, deposito, ecc.), ubicato in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l'impresa esercita **stabilmente una o più attività economiche**. La diversificazione dell'ubicazione può essere determinata anche dalla sola variazione del numero civico o dell'interno nell'ambito dello stesso fabbricato".

Sulla base di quanto fin qui riportato sembrerebbe che, a livello ministeriale, da sempre si sia voluto assoggettare i **cantieri** ad una situazione di favore, in considerazione delle loro peculiarità intrinseche e **delle caratteristiche di temporaneità** che li contraddistinguono.

Tale scelta, tra l'altro, la ritroviamo poi ribadita anche in relazione al **MUD**, ossia la dichiarazione ambientale annuale che proprio il RENTRI dovrà sostituire.

I vari decreti che si sono susseguiti negli anni, contenenti i diversi modelli MUD, infatti, hanno sempre incluso i cantieri (temporanei e mobili) tra i casi soggetti alla compilazione del cd. modulo RE, ossia rifiuti **prodotti fuori dall'unità locale**.

Alla luce di quanto sin qui esposto, **appare quindi ragionevole ipotizzare che il cantiere non possa essere ricondotto, in linea generale, al concetto di "unità locale" così come da sempre definito dai provvedimenti ministeriali sopra richiamati e, di conseguenza, neanche all'obbligo di iscrizione al RENTRI.**

Tuttavia, non può parimenti tralasciarsi di considerare, da un lato, che la sopra richiamata definizione di "Unità Locale" trova il suo presupposto in atti amministrativi (Decreto Ministeriale) aventi valenza di norma secondaria e, dall'altro, che la citata definizione contenuta all'art. 3 del DM 59/2023 non manca di specificare (seppur prevedendo la fattispecie come situazione aggiuntiva, mediante l'utilizzo della congiunzione "e") l'ulteriore ipotesi del luogo "**dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione**".

Anche le risposte ad alcune domande poste nel corso dei seminari formativi sul RENTRI paiono non fare chiarezza sul tema: da un lato, infatti, il quesito (pag. 10 delle risposte relative al seminario del 21 maggio 2024) "*I cantieri temporanei ubicati in Italia in diversi luoghi si intendono unità locali?*" ha ricevuto risposta positiva "*i cantieri temporanei sono considerati, nell'ambito del RENTRI, unità locali laddove per il cantiere sia tenuto un registro di carico e scarico*"; dall'altro, il quesito relativo alla tenuta del registro digitale presso l'unità locale (pag. 18 delle risposte relative al seminario del 21 maggio 2024) ha ricevuto la seguente risposta: "*il registro dovrà essere riferito all'unità locale, e presso l'unità locale dovrà essere garantito, in caso di ispezione, l'accesso al sistema gestionale oppure ai servizi di supporto per la tenuta del registro*". Quest'ultima risposta chiarisce, quindi, che i cantieri temporanei per tutte le imprese che vi operano (non solo quelle strettamente edili, ma anche quelle che si occupano di impiantistica o di bonifica di suoli, acque di falda e di amianto), non essendo dotati di uffici amministrativi in loco, non possono essere considerati unità locali ai fini delle ispezioni e dei controlli di RENTRI.

Ne consegue che, laddove in futuro, anche per mancanza di una definizione legislativa, le Autorità di controllo dovessero addivenire ad un'interpretazione restrittiva di "unità locale", dando quindi prevalenza agli aspetti ambientali, ancorché sia evidente la diversa configurazione sia strutturale che amministrativa di un cantiere rispetto ad una unità locale, piuttosto che a quelli economici sottostanti alla citata circolare del Ministero dell'Industria del 1990, **i cantieri in cui vengono (o sono stati) prodotti rifiuti pericolosi ivi depositati temporaneamente secondo quanto previsto dall'art. 185-bis del d.lgs. 152/2006, si troveranno a rischio di contestazione per mancata iscrizione al RENTRI come unità locale**, con tutte le conseguenti ripercussioni in termini di sanzioni amministrative.

Per scongiurare tale rischio sin dal principio, e al fine di mettere gli operatori in condizioni di poter operare nella massima trasparenza, si ritiene opportuno un intervento chiarificatore da parte delle Autorità competenti, al fine di specificare in modo inequivoco e definitivo che, **laddove in un cantiere temporaneo, così come definito dell'art. 89 del D.lgs. 81/2008, venga svolta attività di produzione di rifiuti pericolosi, l'obbligo di iscrizione al RENTRI non opera per il singolo cantiere** - in quanto questo non coincide con la definizione di l'unità locale, operativa o

amministrativa, fornita dal DM 59/2023 - **ma per l'impresa che svolge tali attività con riferimento ad una sua unità locale iscritta al RENTRI.**

Inoltre, merita in questa sede ricordare che il nuovo FIR di cui all'allegato II al dm 59/2023 prevede già che nella sezione 1 relativa al produttore sia possibile indicare, oltre ai dati anagrafici e l'unità locale di pertinenza, anche il *"luogo di produzione se diverso dall'unità locale"* (vedi FIR in bianco allegato).

Preme quindi evidenziare che **la precisazione richiesta non pregiudica in alcun modo l'obiettivo del RENTRI di garantire la tracciabilità dei rifiuti**, in quanto questa sarà in ogni caso garantita sia dalle indicazioni contenute nel FIR sia dal fatto che, nel registro cronologico, saranno comunque indicate tutte le informazioni attinenti al luogo di effettiva produzione, nonché quelle relative al rifiuto prodotto, al soggetto che effettua il trasporto e al luogo di conferimento del rifiuto stesso.

## 1.1 Proposte di carattere puntuale

Quanto fin qui argomentato dimostra ampiamente come l'ulteriore precisazione *"... e dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione"* contenuta nella definizione di "unità locale" fornita dal DM 59/2023, si presti a rischiosi dubbi interpretativi.

Infatti, come detto, poiché è nel cantiere che si producono i rifiuti la cui gestione è soggetta a obbligo di iscrizione, si potrebbe correre il rischio che, in futuro, venga contestata la mancata iscrizione al RENTRI di ogni singolo cantiere.

Pertanto, nell'interesse della collettività che si appresta a adempiere agli obblighi amministrativi legati al RENTRI, il concetto di Unità Locale deve essere puntualmente specificato.

In proposito, si segnala che, la presenza di un'obiettiva incertezza interpretativa giustifica la richiesta di un'istanza di precisazione, in ordine all'applicazione o alla disapplicazione di una norma di legge, proprio in funzione di scongiurare possibili interpretazioni errate.

In questo caso, poiché appare evidente la presenza di tale incertezza interpretativa, si richiede **la predisposizione di uno specifico chiarimento da parte delle Autorità competenti** in ordine alle modalità di gestione del RENTRI con riferimento al registro cronologico per le imprese che operano nei cantieri, intesi in senso allargato (non solo edili ma di ogni tipologia laddove ricorra la condizione di mobilità e temporaneità sopra esposta) da parte del **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.**

Tale chiarimento si auspica sia finalizzato a specificare in modo chiaro e puntuale che **nel caso di cantieri temporanei di cui all'art. 81 del D.lgs. 81/2008**, per i quali, in funzione dell'attività ivi svolta, sussiste l'obbligo di iscrizione al RENTRI, **questi non sono considerati unità locali ai sensi dell'art. 3 del DM 59/2023 anche se viene in quel cantiere attivato un deposito temporaneo dei rifiuti prodotti**, per cui ad iscriversi al RENTRI sarà la sola impresa con riferimento alla sede legale e/o operativa vera e propria unità locale) dove sarà tenuto e sarà possibile consultare in caso di controlli, il registro cronologico di carico e scarico anche per i movimenti derivanti dalle attività di cantiere.

## 2. Iscrizione al RENTRI degli stabilimenti che operano ai sensi dell'art. 216, comma 8-septies del D.lgs. 152/2006 (AIA) come impianti di trattamento di rifiuti in lista verde

Il comma 8-septies dell'art. 216 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. cita *“al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione”*.

La citata fattispecie normativa è già stata oggetto di un interpello formulato da Confindustria ex art. 3-septies del D. lgs. 152/2006, in risposta al quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha indicato che agli impianti autorizzati in A.I.A. che integrano nel processo produttivo i rifiuti inclusi nella lista verde, ma non disciplinati nella predetta autorizzazione, non è applicabile la disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-ter, comma 3, del TUA.

Dalla lettura di quanto sopra riportato, quindi, si evince che un'impresa che si avvalga della previsione ex art. 216, comma 8-septies, a seguito di semplice comunicazione, **non è formalmente autorizzata ad alcuna operazione di recupero o riciclo** e, pertanto, all'interno del proprio provvedimento autorizzativo non devono essere riportate indicazioni sulle quantità trattate e sulle operazioni di recupero di cui all'allegato C della parte Quarta del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i.

Inoltre, è importante far notare che la possibilità concessa della norma è eseguibile dall'impresa interessata trascorsi 45 giorni da una comunicazione all'autorità competente; pertanto, l'impresa stessa può iniziare ad operare anche senza essere in possesso di uno specifico provvedimento di riscontro da parte dell'autorità competente, operando unicamente in virtù del provvedimento autorizzativo originario.

**Poiché le imprese che, in virtù dell'art. 216 comma 8-septies del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., utilizzano nel processo produttivo dei rifiuti in lista verde a seguito della prevista comunicazione, non sono formalmente autorizzate per operazioni di recupero o di riciclo, una volta che il sistema RENTRI sarà operativo, potrebbe non essere più possibile indicarle dai produttori come destinatari all'interno dei formulari di trasporto. Questo comporterebbe l'impossibilità per tali imprese di continuare ad utilizzare tale facoltà.**

Nel caso specifico, con riferimento alle osservazioni sopra riportate, l'utilizzo dei rifiuti all'interno del proprio ciclo produttivo non è un'attività di recupero soggetta ad autorizzazione; pertanto, le autorità competenti non sono tenute a comunicare tale attività al registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate (RECER), istituito ai sensi del comma 3-septies dell'art. 184-ter del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. In considerazione di quanto appena esposto, quindi, in relazione alle attuali modalità di gestione della tracciabilità dei rifiuti, il RENTRI non

dovrebbe permettere l'inserimento del provvedimento autorizzativo (A.I.A.) dell'impresa destinataria dei rifiuti in lista verde durante la compilazione del formulario di trasporto dei rifiuti.

All'interno della sezione destinatario, nel riquadro destinatario, l'operatore che compila il formulario è tenuto ad individuare il soggetto che riceverà i rifiuti attraverso l'inserimento dei dati anagrafici tra i quali il codice fiscale; a seguito di questa operazione il sistema informatico del RENTRI esegue un controllo per verificare che la società identificata sia iscritta al RENTRI (per le attività previste a valle del produttore), in caso contrario il sistema informa l'operatore – **si tratterebbe solo di un avviso ma il sistema potrebbe non bloccare - che il codice fiscale indicato come destinatario non corrisponde ad alcun operatore iscritto al RENTRI.** A questo proposito, si fa presente che le imprese in questione, sempre per le motivazioni esposte, durante l'iscrizione al RENTRI, nell'inserimento della loro unità locale all'interno del sistema, non dovrebbero essere tenute ad individuare la sede oggetto dell'inserimento come un'attività di recupero di rifiuti o smaltimento di rifiuti.

In secondo luogo, quanto contenuto nel manuale per la gestione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato cartaceo, messo a disposizione dal RENTRI, sembrerebbe confermare tale criticità. Nello specifico, in considerazione di come è attualmente strutturato il RENTRI, all'interno della sezione destinatario, è obbligatoria la compilazione dei riquadri autorizzazione e destinazione. Nel riquadro autorizzazione è prescritta l'indicazione dell'atto autorizzativo del destinatario, mentre nel riquadro destinazione è obbligatorio riportare se il rifiuto sarà sottoposto ad attività di recupero o smaltimento, specificando l'operazione di cui agli allegati B e C della parte Quarta del D. Lgs n. 152/06.

È evidente, quindi, che le imprese che si avvalgono dell'utilizzo del comma 8-*septies* dell'art. 216 del D. Lgs n. 152/06 non possono compilare i riquadri autorizzazione e destinatario a meno di effettuare dichiarazioni non veritiere.

Si evidenzia, infine, che l'aggiornamento del Testo Unico Ambientale con il comma 8-*septies* dell'art. 216 del D. Lgs n. 152/06 ha inserito all'interno dell'ordinamento nazionale una procedura di semplificazione amministrativa che, per determinati tipi di imprese, come quelle manifatturiere autorizzate in A.I.A., permette l'utilizzo diretto di rifiuti "in lista verde" all'interno del proprio ciclo produttivo per la creazione di un bene e non per una attività di recupero di rifiuti. Tale facoltà è un emblematico esempio sia di eliminazione delle cosiddette barriere non tecnologiche che di economia circolare, che crea un concreto ed efficace strumento di valorizzazione dei rifiuti all'interno dei cicli produttivi.

Alla luce delle considerazioni appena esposte, risulta evidente che l'entrata in funzione del RENTRI non può compromettere un siffatto strumento di semplificazione e di promozione dell'economia circolare, quale quello introdotto dall'art. 216 del D. Lgs n. 152/06.

Tali aspetti, infatti, dovrebbero essere considerati dal sistema RENTRI che, come detto, al momento del perfezionamento dell'iscrizione per gli impianti di trattamento chiede siano indicate le autorizzazioni possedute da ciascuna unità locale iscritta. Per dare conto della possibilità normativa per gli impianti in AIA è opportuno che in fase di iscrizione al RENTRI nella sezione "autorizzazioni" possa essere indicato semplicemente il numero di determina di AIA dello stabilimento/unità locale oggetto di iscrizione senza obbligo di inserimento delle attività R cui sottopone il rifiuto in quanto trattasi di un impianto di produzione e non di recupero rifiuti.

### 3. Contributo RENTRI

L'articolo 14, comma 3, del dm 59/2023 stabilisce che *“Il contributo annuale per il primo anno è versato, unitamente al diritto di segreteria, al momento dell'iscrizione. Per gli anni successivi al primo, il contributo annuale è versato entro il 30 aprile di ciascun anno, come indicato in allegato III”*. La norma, pertanto, non prevede un contributo di iscrizione e un contributo annuale, ma **prevede un unico contributo annuale**, con un importo più elevato per il primo anno di utilizzo del sistema RENTRI e ridotto per gli anni successivi.

Il sistema scaglionato di iscrizione al RENTRI di cui all'articolo 13 del dm n. 59/2023, come meglio specificato dal decreto direttoriale n. 97/2023, prevede che il primo e il terzo gruppo di imprese possano perfezionare l'iscrizione in un periodo che va dal 15/12/2024 al 13/2/2025 e dal 15/12/2025 al 13/2/2026.

Per il primo gruppo di aziende si potrebbe verificare che l'iscrizione avvenga nel 2024 con conseguente pagamento del contributo annuale relativo al primo anno di utilizzo antecedente all'inizio effettivo dell'utilizzo, che si verificherà solo il 13/2/2025.

Per il terzo gruppo di imprese, qualora il contributo per il primo utilizzo sia inteso da duplicarsi in caso di iscrizione a fine 2025 anziché nel 2026 entro il 13 febbraio, si avrà un fisiologico slittamento delle iscrizioni al gennaio-febbraio 2026.

Pertanto, si propone di chiarire che **il contributo per il primo anno di utilizzo sarà considerato valido per il primo gruppo di aziende nell'annualità 2025 e per il terzo gruppo nell'annualità 2026, anche se versato anticipatamente al momento dell'iscrizione.**

Tale chiarimento è fondamentale per garantire la corretta applicazione della norma, dal momento che, attualmente, in alcune risposte fornite durante i seminari informativi (pag. 3 delle risposte relative al seminario del 16 aprile 2024) parrebbe che il contributo debba essere versato comunque entro il 30 aprile, a prescindere dalla data di iscrizione e parrebbe **essere previsto quindi un contributo di iscrizione diverso dal contributo annuale, cosa non prevista dal dm 59/2023.**

### 4. Conservazione dei dati del registro cronologico tenuto in modalità digitale

La modalità operativa n. 17 (par. 17.4) del decreto direttoriale n. 143/2023 chiarisce che i dati del registro cronologico tenuto con modalità digitale, sia con software gestionale che con i servizi di supporto messi a disposizione dal portale RENTRI, debbano essere messi in conservazione secondo le linee guida AgID.

Ciò premesso, si ritiene necessario **chiarire con quale periodicità i dati del registro cronologico digitale debbano essere messi in conservazione** e se, quindi, **si possa per similitudine prevedere una periodicità annuale, come oggi previsto per tutti i documenti fiscali** (fatture elettroniche).

Si ritiene altresì necessario **dare indicazione circa la durata della conservazione** e se si possa considerare la durata di conservazione pari a quella attualmente prevista dall'articolo 190, comma 10, del D.lgs. 152/2006 per la conservazione dei registri di carico e scarico cartacei (3 anni dall'ultima registrazione).

## 5. Tenuta del registro di carico e scarico – Obbligo del produttore

La definizione di “*produttore di rifiuti*”, con riferimento al produttore iniziale, è declinata all'art. 183, comma 1, lettera f), del D.lgs. 152/2006 come “*Il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione*”. Tale duplice individuazione (soggetto la cui attività produce il rifiuto e soggetto cui sia giuridicamente riferibile la produzione del rifiuto) non implica una duplicazione degli obblighi in capo al produttore (responsabilità nella codifica e classificazione, nel deposito temporaneo, nel corretto avvio a recupero o smaltimento del rifiuto), ma piuttosto permette a un soggetto che ha commissionato un'attività all'interno del proprio sito ad un'impresa appaltatrice, di farsi carico del rifiuto da quest'ultima prodotto direttamente dall'attività appaltata, nel caso in cui non vi sia per varie ragioni una presa in carico da parte del produttore materiale. Nel contesto degli appalti interni la figura del produttore giuridico, quindi, rappresenta una garanzia aggiuntiva che il rifiuto venga correttamente gestito nella prima parte del suo “ciclo di vita”, partendo dalla sua generazione fino alla consegna a un trasportatore e a un impianto autorizzato per il trattamento.

Nel decreto direttoriale n. 151/2023, nella sezione relativa alle istruzioni di compilazione dei registri cronologici di carico e scarico, al paragrafo 1 (pag. 4) nell'individuare la figura del produttore iniziale dei rifiuti si specifica che: “*Nel presente paragrafo il produttore iniziale di rifiuti, inteso come soggetto la cui attività produce rifiuti o come soggetto al quale sia giuridicamente riferibile la produzione di rifiuti, viene guidato nella compilazione del registro*”, di fatto riprendendo la definizione di produttore di rifiuti prevista l'art. 183, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 152/2006. Tuttavia, in questo contesto, accostare la figura del produttore materiale (soggetto la cui attività produce rifiuti) a quella del produttore giuridico (soggetto al quale sia giuridicamente riferibile la produzione di rifiuti) senza alcuna specificazione può generare confusione su chi tra i due, o entrambi, debba adempiere agli obblighi previsti.

Nel contesto RENTRI (iscrizione, registro, formulario e tutto ciò che consegue), andrebbe chiarito che **il soggetto tenuto agli adempimenti deve essere solo ed esclusivamente il produttore materiale dei rifiuti, ovvero colui che ha svolto l'attività da cui derivano i rifiuti, e che il produttore giuridico interviene con gli obblighi di tenuta del registro di carico e scarico solo nel caso in cui il produttore materiale non se ne faccia carico per vari motivi** (sopravvenuta impossibilità per es. per fallimento dell'impresa, problemi nella gestione, ecc.).

## 6. Tenuta del registro di carico e scarico – Stoccaggio istantaneo

Il nuovo registro cronologico di carico e scarico di cui all'allegato I al dm 59/2023 prevede un nuovo campo, denominato "stoccaggio istantaneo". Il D.lgs. 152/2006 **non fornisce una definizione di stoccaggio istantaneo**; l'art. 182, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo definisce più genericamente lo "stoccaggio" come: " *le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta*". Poiché è prassi, sebbene non regola, che le autorizzazioni degli impianti di trattamento prevedano una quantità massima stoccabile annualmente e una quantità massima stoccabile in modo "istantaneo" nella giornata di riferimento, si desume che nel registro si intenda dare evidenza di quest'ultimo dato: la quantità di rifiuti presenti in stoccaggio in un determinato momento.

Nel decreto direttoriale n. 151/2023, nella sezione relativa alle istruzioni di compilazione dei registri cronologici di carico e scarico, viene chiarito che **questo campo è pertinente e va compilato solo in caso di impianti di trattamento** (non essendo il produttore iniziale o il detentore, di norma, autorizzato per operazioni D15 o R13, anche se possono esservi casi di produttori iniziali autorizzati allo stoccaggio dei propri rifiuti). Nella sezione 2 delle istruzioni in questione, relativa agli impianti di trattamento, al paragrafo 2.6 (pag. 21) viene riportato che " *l'impianto di trattamento dei rifiuti deve rendere consultabile la sezione stoccaggio istantaneo agli organi di controllo in sede di ispezione o verifiche*". Non viene detto, tuttavia, **con quale tempistica l'impianto di trattamento debba compilare questo campo, se per ogni movimento o se, come pare più logico, solo in caso di richiesta da parte degli organi di controllo**.

Questo aspetto andrebbe chiarito onde evitare problematiche e azioni interpretative divergenti da parte degli stessi organi di controllo sul territorio.

## 7. Tenuta del registro di carico e scarico cartaceo fino alla data di iscrizione al RENTRI

L'articolo 13, comma 1 del dm n. 59/2023 prevede che le imprese produttrici iniziali di rifiuti si iscrivano con tempistiche scaglionate nel tempo, e individua tre gruppi di imprese obbligate:

1. il primo gruppo comprende, oltre alle imprese che svolgono attività di trasporto, intermediazione, trattamento di rifiuti, le imprese produttrici iniziali di rifiuti che hanno più di 50 dipendenti;
2. il secondo gruppo comprende le imprese produttrici iniziali di rifiuti che hanno un numero di dipendenti compreso tra 11 e 50;
3. il terzo gruppo comprende le imprese produttrici iniziali di rifiuti speciali pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti.

Tali tempistiche sono state ulteriormente dettagliate nel decreto direttoriale n. 97/2023, che ha riassunto molto chiaramente le tempistiche per i vari soggetti obbligati, sia per quanto riguarda l'iscrizione al Rentri, sia per quanto riguarda la tenuta del registro di carico scarico in formato cartaceo e digitale e del FIR cartaceo e digitale.

Ad oggi, dalla lettura della normativa risulta che il secondo e il terzo gruppo di imprese dovranno tenere il registro di carico e scarico digitale *“dalla data di iscrizione al Rentri”*, che potrà avvenire tra il 15 giugno e il 14 agosto 2025 per il secondo gruppo e tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026 per il terzo gruppo.

Poiché il medesimo decreto direttoriale prevede che **i nuovi modelli di registro di carico e scarico e di FIR siano applicabili “a prescindere dall’obbligo di iscrizione” a partire dal 13 febbraio 2025**, se ne deduce che **le imprese del secondo e del terzo gruppo dovranno utilizzare il registro di carico e scarico nel nuovo formato di cui all’allegato I al dm 59/2023 su supporto cartaceo per alcuni mesi** a partire dal 13 febbraio 2025 e fino alla loro iscrizione al RENTRI.

Il decreto direttoriale n.143/2023 alla modalità operativa n. 4 prevede che il nuovo format di registro di carico e scarico sia stampabile dal portale RENTRI al fine della successiva vidimazione in camera di commercio. Al punto 4.2 della medesima modalità operativa si legge che *“tale servizio è fruibile dal 15 dicembre 2024”*. Si deduce, quindi, che **tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025, data in cui tutte le imprese dovranno utilizzare il nuovo format di registro, le camere di commercio dovranno procedere alla vidimazione dei registri cartacei di quelle imprese che appartengono al secondo e al terzo gruppo** di soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI. Questi due gruppi di imprese dovranno utilizzare il registro cartaceo per tutti i mesi successivi fino alla loro iscrizione, quando passeranno invece ad utilizzare il registro digitale.

Da una verifica effettuata dal sistema camerale, le unità locali che saranno interessate alla vidimazione dei registri di carico e scarico cartacei nel periodo 15/12/2024- 13/02/2025 saranno:

- 80.000 per il secondo gruppo, obbligato ad iscriversi al RENTRI a partire dal 15 giugno 2025 e fino al 14 agosto 2025;
- 300.000 per il terzo gruppo, obbligato ad iscriversi al RENTRI a partire dal 15 dicembre 2025 e fino al 13 febbraio 2026.

È evidente, quindi, che **si creerà una domanda di vidimazione di nuovi registri pari a circa 380.000** unità, nell’ipotesi che ogni unità locale tenga un solo registro di carico e scarico. Tale domanda **dovrà essere soddisfatta dalle 66 sedi camerali in Italia in un periodo di 60 giorni**, comprensivo anche delle festività natalizie (48 giorni lavorativi effettivi). Si stima che ciascuna CCIAA dovrà vidimare una media di 120 registri al giorno.

Questa richiesta concentrata in pochi giorni lavorativi potrà da un lato creare problemi organizzativi al sistema camerale e dall’altro **potrà non riuscire a soddisfare tutte le richieste, lasciando le imprese prive di registro regolarmente vidimato**.

Al fine di evitare possibili ritardi, si propone di prevedere per le imprese produttrici iniziali di rifiuti appartenenti al secondo e al terzo gruppo di soggetti obbligati **la possibilità di continuare a compilare il registro di carico e scarico cartaceo in uso prima del 13 febbraio 2025 fino ad**

**esaurimento o fino al momento di perfezionamento dell'iscrizione a RENTRI**, dando così modo al sistema camerale di far fronte alle richieste in modo più diluito e alle imprese di gestire con maggiore tranquillità il passaggio alla nuova modulistica di cui al dm 59/2023.

## 8. Gestione dei rifiuti prodotti presso terzi

Rentri ci offre l'opportunità di risolvere un problema annoso e trasversale a tutti i settori e che sta diventando sempre più comune, anche a seguito della sempre maggiore complessità dell'organizzazione delle imprese: **la gestione di prodotti o beni che si trovano presso siti terzi e che diventano rifiuti in questi siti di terzi, in quanto il proprietario del bene o del prodotto se ne vuole o deve disfarsene.**

In particolare, vi sono diversi esempi in cui un prodotto o un bene diventa rifiuto in un luogo diverso dall'unità locale del proprietario, in luoghi, cioè, sotto la giurisdizione e l'organizzazione di soggetti diversi dal proprietario del bene o del prodotto. Di seguito alcuni dei casi più comuni:

- prodotti (quali cosmetici, farmaci, alimenti, vernici, ecc.), che sono collocati presso magazzini di logistica e risultano scaduti o fuori specifica (es. cambio di packaging, fuori stagionalità), che quindi costituiscono un rifiuto collocato in una unità locale terza rispetto a quella del proprietario;
- prodotti o beni, collocati presso magazzini di logistica, che sono danneggiati durante le movimentazioni e che quindi non possono più essere commercializzati ma devono essere gestiti come rifiuto; questi beni o prodotti sono collocati in una unità locale terza rispetto a quella del proprietario;
- nel comparto manifatturiero, accade che un operatore si avvalga di servizi di lavorazione conto terzi svolti da imprese specializzate alle quali l'operatore stesso fornisce stampi di sua proprietà (stampi di manufatti per industria metalmeccanica, plastica e gomma, cartotecnica ecc). Dopo un certo periodo di utilizzo (che può essere anche di diversi anni), l'operatore sostituisce gli stampi precedentemente forniti all'impresa specializzata con altri stampi nuovi e non è più interessato a quelli vecchi, che risultano ancora di sua proprietà e che sono presso l'impresa terza. In questo caso, lo stampo vecchio da sostituire diventa un rifiuto, collocato in una unità locale terza rispetto a quella dell'operatore che ne ha la proprietà.

**La gestione di rifiuti prodotti e detenuti in deposito temporaneo in luoghi diversi da quelli soggetti all'organizzazione del proprietario dei beni o dei prodotti originari genera problematiche rilevanti sia per quanto riguarda la normativa ambientale sia per quanto riguarda quella fiscale.**

- **Dal punto di vista ambientale:** i beni o prodotti che diventano rifiuti perché il proprietario se ne vuole disfare non potrebbero essere gestiti dall'operatore della logistica o del sito terzo dove essi si trovano in quanto questi soggetti non sono dotati di autorizzazione per ricevere rifiuti di terzi (i rifiuti, peraltro, si sono formati presso magazzini/siti di terzi e non sono "ricevuti" da terzi, quindi, sono correttamente depositati nel luogo dove sono prodotti). Sarebbe peraltro improponibile anche la restituzione dei beni e prodotti divenuti rifiuto al proprietario originario, in quanto si verificherebbe un trasporto di rifiuti non autorizzato ed

inoltre si aggraverebbe l'impatto negativo sull'ambiente dovuto alle emissioni di CO2 associate a tali trasporti.

- **Dal punto di vista fiscale:** il proprietario originario dei prodotti o dei beni ha in carico nel proprio inventario/libro cespiti i prodotti o i beni di cui si vuole disfare e deve dimostrare con un documento appropriato di averli alienati. Il documento utile è il FIR con il quale il proprietario originario dimostra di essersi liberato dei beni in oggetto e può quindi procedere alla cancellazione dai libri fiscali aziendali.

Pertanto, per poter risolvere le due problematiche (corretta gestione del rifiuto e cancellazione dai cespiti) è necessario trovare una soluzione che consenta ai proprietari originari di poter gestire i beni o prodotti divenuti rifiuto e depositati nel luogo dove sono prodotti, per il tramite del soggetto che ha la capacità organizzativa del sito "terzo" e allo stesso tempo fornisca un documento (FIR) che dia titolo al medesimo proprietario originario di cancellare i beni o prodotti divenuti rifiuto dai libri fiscali aziendali.

## 8.1 Proposte di carattere puntuale

La soluzione alla problematica sopra riportata potrebbe essere quella di identificare, previo accordo specifico tra le parti, il sito terzo (magazzino conto terzi o impresa terza specializzata) come "**detentore del rifiuto**", in modo che possa gestire tali rifiuti sotto la propria responsabilità e senza necessità di alcuna autorizzazione.

A supporto di tale proposta, il nuovo formulario di identificazione del rifiuto (FIR), emanato ai sensi del DM 59/2023, consente di barrare sia il campo del "produttore", sia quello del "detentore" (si allega a questo proposito un FIR vidimato e scaricato dal portale RENTRI). Sarebbe quindi possibile identificare il produttore del rifiuto (con riferimento ai casi sopracitati) nell'impresa che ha fabbricato il prodotto o che è la proprietaria dello stampo, e il detentore (con riferimento ai casi sopracitati) nel soggetto che gestisce il magazzino di logistica o nell'impresa terza specializzata. Il detentore, su indicazione del produttore del rifiuto, sarà responsabile della corretta gestione del rifiuto (deposito temporaneo nel luogo di produzione, trasporto e destinazione), in forza di un accordo tra le parti. Inoltre, in questo modo, la trasmissione della copia completa del FIR da parte del detentore (che a sua volta l'ha ricevuta dal trasportatore), al produttore permetterà a quest'ultimo di procedere alla cancellazione dai cespiti, risolvendo anche la questione legata alla normativa fiscale.

In questa configurazione andrebbe anche chiarito che il detentore di un rifiuto che si è formato presso la sua sede in forza di un accordo di gestione logistica o di terziarizzazione dell'attività non necessita di alcuna autorizzazione e che risponde del corretto avvio a smaltimento o recupero di detti rifiuti.

A questo proposito, sarebbe utile che venisse esplicitata questa modalità di gestione del formulario attraverso un'indicazione ministeriale (decreto direttoriale o atto similare).

Confindustria provvederà, nelle sedi opportune a proporre anche una modifica normativa al d.lgs. 152/2006 che vada a chiarire questa tipologia di produzione del rifiuto e la sua conseguente gestione.

## 9. Apertura del registro di carico e scarico digitale

La procedura informatica di apertura del registro digitale in RENTRI richiede di indicare il numero dal quale inizieranno le registrazioni e, eventualmente, una descrizione del registro stesso. Una volta inseriti, questi dati non potranno più essere modificati.

È stato chiarito che la numerazione deve andare in continuità con quella del precedente registro cartaceo; ciò implica che nelle unità locali che fanno molte registrazioni, l'apertura dei registri digitali dovrà avvenire a ridosso del 13/2/2025, quando sarà noto il numero dell'ultima registrazione cartacea.

È evidente, quindi, che ciò collocherà questa attività in un momento già interessato da un forte cambiamento delle modalità operative; questo potrebbe essere un problema anche per le realtà dotate di gestionale, poiché ad oggi la creazione del registro digitale tramite interoperabilità, pur prevista, non sembra essere ancora fattibile.

### 9.1 Proposte di carattere puntuale

Al fine di evitare di complicare il passaggio dal registro precedente al nuovo registro digitale, si propone di inserire la possibilità di indicare il numero dal quale dovranno partire le registrazioni successivamente alla creazione del registro, e fino al momento della prima registrazione di carico o di scarico sul registro digitale.

Per quanto riguarda la descrizione del registro, trattandosi di un elemento che ha la finalità di consentire all'operatore di identificarlo agevolmente, si propone di poterla inserire/modificare anche successivamente.

## 10. Ruolo e responsabilità dell'incaricato alla compilazione del RENTRI

Nella documentazione RENTRI (manuali e decreti direttoriali) non è presente una definizione specifica di "incaricato". Tuttavia, sul sito RENTRI è presente la seguente definizione: *"l'incaricato è una persona fisica che utilizza il RENTRI per conto dell'operatore e che accede al RENTRI esclusivamente con dispositivi di autenticazione digitale"*.

Pertanto, soprattutto per le imprese che hanno un'organizzazione complessa, andrebbe chiarito il ruolo di questa figura, specificando che l'operatore (impresa obbligata) può inserire il nominativo di una o più persone fisiche, che opereranno per suo conto, al momento dell'iscrizione o successivamente ad essa, e che questo inserimento dipende dall'organizzazione che l'impresa stessa si vuol dare ai fini della tenuta del registro di carico e scarico digitale e dell'emissione del formulario di trasporto. Ne consegue che l'incarico costituisce solo un rapporto tra l'operatore e il suo incaricato, senza nessuna valenza esterna, salvo il riconoscimento del nominativo della persona come colui il quale opera in nome e per conto dell'operatore. L'individuazione degli incaricati è completamente scissa dal sistema di deleghe aziendali e dai titoli di rappresentanza e non richiede espressamente atti di delega o di procura, essendo sempre l'operatore nella persona del suo legale



rappresentante (o di un procuratore dallo stesso delegato) a rispondere delle violazioni amministrative connesse alla tenuta dei registri di carico e scarico anche in formato digitale. D'altro canto, l'articolo 258 del d.lgs. 152/2006 prevede essenzialmente solo sanzioni amministrative con riferimento alla tenuta dei registri di carico e scarico, alla trasmissione dei dati a Rentri, alla compilazione del formulario di trasporto e alla mancata iscrizione a Rentri.





**Allegato FORMULARIO RIFIUTI**

DATA EMISSIONE

**NHYBG 000004 XC**

FOGLIO Nr.

**1° OPERATORE**

VETTORE TERRESTRE   
  TERMINALISTA   
  GESTORE FERROVIARIO   
  GESTORE MARITTIMO   
  INTERMEDIARIO

Denominazione

Codice Fiscale       Numero Iscrizione Albo

Tratta

Identificativo Treno / Nave        (RID / IMDG) Trasporto merci pericolose

Targa automezzo       Targa rimorchio        Presa in carico rimorchio precedente

Cognome e Nome del Conducente

Data       Ora       Firma

**2° OPERATORE**

VETTORE TERRESTRE   
  TERMINALISTA   
  GESTORE FERROVIARIO   
  GESTORE MARITTIMO   
  INTERMEDIARIO

Denominazione

Codice Fiscale       Numero Iscrizione Albo

Tratta

Identificativo Treno / Nave        (RID / IMDG) Trasporto merci pericolose

Targa automezzo       Targa rimorchio        Presa in carico rimorchio precedente

Cognome e Nome del Conducente

Data       Ora       Firma

**3° OPERATORE**

VETTORE TERRESTRE   
  TERMINALISTA   
  GESTORE FERROVIARIO   
  GESTORE MARITTIMO   
  INTERMEDIARIO

Denominazione

Codice Fiscale       Numero Iscrizione Albo

Tratta

Identificativo Treno / Nave        (RID / IMDG) Trasporto merci pericolose

Targa automezzo       Targa rimorchio        Presa in carico rimorchio precedente

Cognome e Nome del Conducente

Data       Ora       Firma

**4° OPERATORE**

VETTORE TERRESTRE   
  TERMINALISTA   
  GESTORE FERROVIARIO   
  GESTORE MARITTIMO   
  INTERMEDIARIO

Denominazione

Codice Fiscale       Numero Iscrizione Albo

Tratta

Identificativo Treno / Nave        (RID / IMDG) Trasporto merci pericolose

Targa automezzo       Targa rimorchio        Presa in carico rimorchio precedente

Cognome e Nome del Conducente

Data       Ora       Firma

**ANNOTAZIONI**



Vid.Virt. del 17/06/2024 09:54 per conto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo, rich. da 02499420277 - PUNTO CONFINDUSTRIA S.R.L.

**NHYBG 000004 XC**

Copia:  Produttore       Destinataria      Stampare in duplice copia. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.

Modulo - FIR-2024-01-A - D.lgs n.152/2006 s.m.i. Art. 193 comma 2 - MODELLO CONFORME (DM 59 del 04-04-2023) - Trasporto Intermodale